



Comune di Padova

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 21/11/2022

INDICE

CAPO I - OGGETTO E DEFINIZIONI.....	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Definizioni	3
CAPO II - NORMATIVA GENERALE	5
Art. 3 - Esercizio dell'attività	5
Art. 4 - Autorizzazione con posteggio.....	6
Art. 5 - Numero massimo posteggi per ditta.....	6
Art. 6 - Svolgimento dell'attività con posteggio – obblighi e divieti	6
Art. 7 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante	8
Art. 8 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti	8
Art.9 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione.....	9
Art. 10 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area	10
Art. 11 - Indirizzi generali in materia di orari	11
Art. 12 - Normativa igienico-sanitaria	11
CAPO III - MERCATI E POSTEGGI ISOLATI	12
Art. 13 - Piano dei mercati	12
Art. 14 - Trasferimenti dei mercati	13
Art. 15 - Soppressione del mercato o di singoli posteggi	14
Art. 16 - Ampliamento dei posteggi	14
Art. 17 - Migliorie.....	14
Art. 18 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari	15
Art. 19 - Presenze degli operatori commerciali nei posteggi	16
Art. 20 - Graduatorie di mercato.....	16
Art. 21 - Regolazione della circolazione veicolare.....	17
Art. 22 - Mercati straordinari.....	17
Art. 23 - Produttori agricoli	17
Art. 24 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	18
CAPO IV - FIERE.....	19
Art. 25 - Piano delle fiere	19
Art. 26 - Trasferimento della fiera.....	20
Art.27 - Autorizzazione/concessione per la Fiera	20
Art. 28 - Domanda di partecipazione alle fiere a titolo precario.....	21

<i>Art. 29 - Subingresso</i>	21
<i>Art. 30 - Presenze dei concessionari di posteggio.....</i>	21
<i>Art. 31 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati</i>	21
CAPO V - MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE E SAGRE	22
<i>Art. 32 - Manifestazioni straordinarie.....</i>	22
<i>Art. 33 - Autorizzazione/Concessioni temporanee in occasioni di sagre e luna park ..</i>	22
CAPO VI - SANZIONI	22
<i>Art. 34 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio</i>	22
<i>Art. 35 - Revoca e Decadenza dell'autorizzazione/concessione d'esercizio</i>	23
<i>Art. 36 - Sanzioni</i>	24
CAPO VII - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	25
<i>Art. 37 - Oneri e imposte per l'occupazione del posteggio</i>	25
<i>Art. 38 - Servizi a supporto del mercato.....</i>	25
<i>Art. 39 - Revoca della concessione del posteggio</i>	25
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	26
<i>Art. 40 - Divieti e limiti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.....</i>	26
<i>Art. 41 - Disposizioni transitorie</i>	26
<i>Art. 42 - Abrogazione norme</i>	26
<i>Art. 43 - Entrata in vigore</i>	26

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dal Decreto Legislativo n. 59/2010, dalla Legge Regionale n. 10 del 6 aprile 2001 (di seguito indicata come "legge regionale"), dagli Indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuti nelle DGR n. 1902 del 20 luglio 2001, n. 633 del 14.3.2003 e n. 2113 del 2/08/2005 e dalla Deliberazione Regionale n.1010 del 05/06/2012 nonché, relativamente ai requisiti

igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dalla DGR n. 3710 del 10 ottobre 2007.

2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

c) per mercato: area pubblica o privata attrezzata composta da un numero di posteggi non inferiori a 6 destinati alla vendita di beni non alimentari o alimentari, con o senza somministrazione;

d) per mercato a merceologia esclusiva: un mercato nel quale la merceologia ammessa è individuata in modo specifico dal Comune;

e) per mercato dell'antiquariato e del collezionismo: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;

f) per mercato straordinario: il mercato che si effettua in giorni diversi da quelli ordinariamente previsti, al quale possono partecipare esclusivamente gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale è programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

g) per posteggi isolati: mercato costituito da un numero di posteggi fino a cinque;

h) per mercato minore: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;

i) per mercato maggiore: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;

j) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

k) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio

su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; non sono considerate fiere soggette al presente regolamento ed alla disciplina della legge regionale n°10/2001 le mostre mercato e le fiere in cui prevale l'attività espositiva e nelle quali l'attività di vendita assume valenza del tutto residuale: tali manifestazioni sono disciplinate dalle legge Regione Veneto 23 maggio 2002 n° 11;

l) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera, con l'utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

m) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato al mercato per la spunta, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad un'obiettivo insufficienza delle dimensioni del posteggio;

n) per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede alla verifica dei precari dotati della idonea struttura di vendita presenti al mercato ed all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

o) per orario di vendita: è indicato nella scheda mercato inserita nel Piano per il Commercio in area pubblica per ogni mercato o posteggio isolato. Corrisponde all'orario entro il quale e fino al quale i banchi di vendita devono essere aperti e funzionanti, con l'attrezzatura idonea a svolgere l'attività, con la merce esposta e debitamente prezzata, la cassa funzionante e l'operatore presente, tali prescrizioni non si applicano nel caso di maltempo come previsto all'art. 19.

Qualora sia indicato un orario estivo ed invernale, lo stesso decorre dall'entrata in vigore o dalla cessazione dell'ora legale.

p) per struttura/attrezzatura idonea a svolgere l'attività: il negozio mobile o il banco temporaneo, dotato di copertura e di misuratore fiscale, che abbia le caratteristiche necessarie per tipologia e dimensioni ad operare nello specifico posteggio e la quantità di merce esposta idonea a soddisfare le potenziali richieste dell'utenza nell'arco della giornata di mercato.

q) per manifestazione straordinaria: la manifestazione a carattere culturale, sportivo, religioso, politico, benefico o ricreativo, a carattere straordinario e quindi non avente cadenza fissa periodica, in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione come attività complementare alla manifestazione stessa;

r) per sagra: manifestazione tradizionale a carattere locale in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione, come attività complementare;

s) per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; viene rilasciato dal Comune in cui è ubicato il posteggio al commerciante o alla società di persone o alla società di capitali regolarmente costituite o alla cooperativa che opera nel posteggio; per gli operatori itineranti viene rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune ove è posta la sede legale, o dal Comune ove il richiedente intende avviare l'attività;

t) SCIA- Segnalazione Certificata di attività per vendita/somministrazione temporanea in area pubblica in occasione di manifestazioni: è il titolo idoneo per le ditte iscritte al Registro delle Imprese che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni, non è richiesta l'iscrizione al registro imprese quando l'attività per vendita/somministrazione temporanea viene svolta da un'associazione in forma accessoria rispetto alla finalità associativa (ad esempio una finalità di carattere sociale, culturale o sportivo).

La SCIA è altresì il titolo idoneo per l'esercizio dell'attività a seguito di cessione della titolarità o della gestione dell'attività.

u) per concessione: il titolo che consente, unitamente all'autorizzazione alla vendita, di occupare

spazio pubblico nell'ambito di una manifestazione, di un mercato o in un posteggio isolato;

v) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

w) per migliona: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato di scegliere, nell'ambito dell'apposita procedura concorsuale, un posteggio libero diverso dal proprio;

x) per settore merceologico: ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D. leg. 114/98, l'attività commerciale può essere riferita al settore alimentare o al settore non alimentare; l'esercizio del commercio di prodotti del settore alimentare richiede il possesso dei requisiti professionali;

y) per tipologia merceologica: la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione d'approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della Legge Regionale o dalla delibera di istituzione del mercato;

z) per operatore precario: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica che concorre, mediante partecipazione alla spunta, all'assegnazione di un posto o non occupato dal titolare o non ancora assegnato;

aa) per produttori agricoli: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del Decreto Legislativo 18.05.2001 n. 228 e successive modificazioni;

CAPO II NORMATIVA GENERALE

Art. 3 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione, in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica non esplicitamente interdetta.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 114/1998, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione, alla partecipazione in qualità di precario nei mercati del Veneto ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 114/1998 per l'attività in forma itinerante, abilita i titolari della stessa ad esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale, a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio medesimo, a partecipare alla spunta nei mercati e nei posteggi isolati (vedi art.18) della regione Veneto in qualità di "precari" ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010. La concessione del posteggio può essere limitata, per il posteggio per cui è rilasciata, ad una specifica tipologia merceologica.

6. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni ed aree demaniali non comunali è subordinata al permesso del relativo proprietario o gestore che può stabilire le modalità e le condizioni di utilizzo. In tali aree; l'attività di vendita è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano per il commercio in area pubblica.

7. L'operatore per poter esercitare l'attività di vendita su area pubblica deve esibire agli organi di vigilanza l'originale della relativa autorizzazione o titolo abilitativo protocollato. I titolari, i dipendenti e i collaboratori dei titolari dei posteggi, se cittadini extracomunitari debbono esibire altresì, a la documentazione prevista dal Testo Unico sull'immigrazione, lo stesso vale per i dipendenti e i collaboratori presenti nel posteggio.

Art. 4

Autorizzazione con posteggio

1. L'attività di commercio in area pubblica può essere esercitata acquisito il titolo abilitativo, mediante utilizzo di posteggio dato in concessione con provvedimento del Dirigente del Settore Suap ed Attività Economiche alla Ditta, iscritta in Camera di Commercio con attività commercio in area pubblica, già dotata di P. Iva, iscritta alla gestione pensionistica INPS ed in posizione previdenziale regolare (DURC), come previsto dalla normativa vigente.

2. Il titolare dell'attività deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 36 comma 3 del presente regolamento

Art. 5

Numero massimo posteggi per ditta

1. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2001, al fine di evitare il costituirsi di situazioni di controllo, all'interno di un mercato, ogni ditta non può essere concessionaria o subconcessionaria (per gestione o affitto d'azienda) di più di due posteggi o 3 nel caso di mercato con numero di posteggi superiore a 100. Tale limite opera anche nel caso in cui la ditta abbia ceduto in gestione il/i posteggio/i di cui sia concessionaria.

Art. 6

Svolgimento dell'attività con posteggio – obblighi e divieti

1. Ogni operatore commerciale deve utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti riferiti alla tipologia merceologica stabilita nel Piano.

2. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività su richiesta dei competenti organi di vigilanza nonché qualsiasi supporto informatico eventualmente reso obbligatorio da apposito provvedimento del Dirigente del Settore Suap ed Attività Economiche.

3. L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dal compratore.

4. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del Decreto Legislativo 114/98.

5. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.

6. E' vietato unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui.

7. E' vietato posizionare la merce per terra, fatto salvo per la vendita di mobili, calzature e di fiori,

piante e prodotti ad essi accessori e complementari.

8. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore ha l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli con la scritta "merce usata" posizionati sui banchi in modo ben visibile al pubblico e in numero adeguato all'ampiezza dell'esposizione, di misura non inferiore a cm50x70 e di tenerli in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita devono aver subito un processo di sanificazione. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.

9. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti.

10. E' vietato il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere e l'accensione di fuochi. La cottura di caldarroste, mandorle, popcorn, frittelle, patatine e la produzione di zucchero filato è consentita solo nelle località e con le modalità previste da apposito provvedimento.

11. E' obbligatoria la copertura dei banchi del mercato. Tende, ombrelloni e teli sottobanco devono essere mantenuti in costanti condizioni di pulizia e decoro e devono essere sostituiti quando presentino livelli eccessivi di deterioramento; devono inoltre essere collocati in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. La copertura non può sporgere più di m 1 dall'area di posteggio sulla parte anteriore; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio la sporgenza della tenda non deve comunque essere tale da invadere il posteggio attiguo, senza il consenso dell'assegnatario dello stesso.

12. Il "fronte vendita" del posteggio è da intendersi il lato o i lati confinanti con le aree di passaggio del mercato; l'operatore può organizzare la vendita su altri lati riducendo la propria struttura di vendita in modo da creare lo spazio per l'accesso del pubblico nell'ambito della propria area autorizzata; in ogni caso non può essere creato intralcio agli operatori confinanti. L'area di vendita non può in ogni caso essere organizzata in modo da incentivare il passaggio del pubblico su aiuole o aree verdi

13. Qualora nel mercato sia stata predisposta la fornitura di energia elettrica, la fornitura di acqua e gli scarichi, è obbligatorio l'utilizzo degli stessi .

14. E' vietato mantenere luci accese qualora la luce naturale sia sufficiente è altresì vietato l'uso dell'energia elettrica se non per il funzionamento delle bilance dei registratori di cassa e dell'illuminazione con lampadine a basso consumo ed in periodo estivo per il funzionamento di piccoli ventilatori;

15. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, e apparecchi di riproduzione musicale limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.

16. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

17. E' comunque vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.

18. L'operatore deve organizzare l'esposizione della merce in modo tale da:

- garantire la piena visibilità della merce posta in vendita;

- garantire ordine e decoro

- impedire ai potenziali clienti e ad altre persone non autorizzate di toccare o venire a contatto con la merce non confezionata del settore alimentare nelle fasi dell'attività precedenti alla vendita.

19. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante l'orario di vendita sia a vendita ultimata.
20. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività (orario di inizio e fine vendita), per l'utilizzo di veicoli non adibiti a struttura di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
21. Al termine dell'orario di vendita gli operatori devono ripristinare l'area mercatale con particolare riferimento alle strutture dell'impianto elettrico.
22. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari previste dal Piano Commerciale vigente a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
23. E' vietato danneggiare la sede stradale e gli elementi di arredo urbano.
24. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio.

Art. 7

Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art.28, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 114/1998, è rilasciata dal Dirigente del Settore SUAP e Attività Economiche, alla Ditta che sia iscritta in Camera di Commercio con attività commercio in area pubblica, sia già dotata di P. Iva, iscritta alla gestione pensionistica INPS ed in posizione previdenziale regolare (DURC) come previsto dalla normativa vigente.
2. Al richiedente, viene rilasciata l'Autorizzazione dal Comune di residenza o dal Comune ove è posta la sede legale, o dal Comune ove lo stesso intende avviare l'attività.
3. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
4. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante che si trasferisca a Padova deve comunicare il cambiamento di residenza al Settore Commercio, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza nell'autorizzazione commerciale entro 60 giorni.
5. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante deve comunicare entro 30 giorni le variazioni intervenute nella propria compagine societaria (cambio di rappresentanza legale, forma societaria, indirizzo all'interno del comune, ecc.), pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 36 comma 3, del presente regolamento.
6. Nel caso in cui l'operatore divenga irreperibile e cancellato dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi della normativa vigente, dovrà essere pronunciata la decadenza per sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge.

Art. 8

Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, fatta eccezione per quanto previsto dai commi 2 e 6, in modo tale da differenziarsi dal commercio su suolo pubblico con posteggio fisso. L'attività in forma itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce; l'attrezzatura di vendita e la merce non possono essere poste a contatto con il terreno, la merce non può essere esposta su banchi collocati a terra e devono essere rispettate le norme sanitarie vigenti.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore.
4. La permanenza è consentita fino ad un massimo di due ore nello stesso posto con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. La permanenza su una porzione di area pubblica oltre le due ore configura l'esercizio di un'attività di tipo "A" in carenza della prescritta autorizzazione.
5. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, dell'attività di vendita in posteggi isolati, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o ad una fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste in un raggio di 300 metri dal posteggio più vicino occupato secondo gli orari indicati nel Piano Commerciale,. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali si svolgono attività temporanee di vendita autorizzate.
6. Nelle giornate in cui sono previste manifestazioni sportive o di altro genere presso impianti sportivi, l'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato nelle seguenti vie: Viale Rocco, Viale Coppi, Via da Noli, via Guariento di Arpo, Via Cappello, Via Croce Verde, Via P. Alpino, Via Mincio, Via Due Palazzi, Via Tevere, Via Benedetti, Via Geremia, Via Leonati, Via C.Callegari, Via del Bigolo, Via D'Azeglio, Via Zanardelli, Via Ponticello, Via Sella, Via Einaudi, Via Zwirner, Via Lanza.
7. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante (sia vendita che somministrazione) è vietato nel centro storico così come delimitato dal Piano Regolatore Generale e lungo le seguenti vie: Reni, Aspetti, Pontevigodarzere, Tommaseo, S. Marco, Venezia, Costa, Giordano Bruno, Manzoni, Gattamelata, Po, Annibale da Bassano, Avanzo, Plebiscito, Romana Aponense, Armistizio, Vittorio Veneto, Sarpi, Zancan, Bronzetti, Volturno, Cernaia, Milazzo, Paoli, Cavalletto, Guizza, Piazzale Stazione, Rondò Borgomagno, Viale Codalunga ,e nella zona racchiusa all'interno dell'area delimitata dalle vie: Bassi, Colombo, Lungargine Piovego, Turazza, Lungargine San Lazzaro, viale dell'elettronica, Friburgo, Goldoni Tommaseo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art.9

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte (subingresso), è soggetto a SCIA e comporta di diritto il trasferimento della titolarità del titolo abilitativo a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'attività sia esercitata su un posteggio in area pubblica, il trasferimento per atto tra vivi od a causa di morte dell'azienda o di un suo ramo comporta per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo.
4. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il

trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa relativi all'azienda ceduta ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).

5. Con il trasferimento il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate già effettuate nell'anno che, obbligatoriamente, devono essere indicate nell'atto di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda.

6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010, può iniziare l'attività previo inoltramento tramite SUAP di Segnalazione certificata di inizio attività, che deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto.

7. Il subentrante per atto tra vivi che all'atto della presentazione della SCIA non sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010 per l'esercizio dell'attività, decade dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa per sei mesi dalla morte del titolare; entro tale termine, pena la decadenza, deve essere presentata regolare SCIA di subingresso e il richiedente deve essere in possesso dei requisiti.

9. Il trasferimento della proprietà per atto tra vivi dell'azienda o di un ramo d'azienda, durante la gestione (per affitto o comodato) a un soggetto terzo, comporta di diritto il trasferimento della concessione all'acquirente che ha comunque l'obbligo di comunicare il passaggio di proprietà al Comune entro 30 giorni dall'avvenuto acquisto, autocertificando contestualmente il possesso dei requisiti morali. Il trasferimento, con la conseguente comunicazione al Comune, fa venir meno ogni diritto in capo al cedente. Il nuovo proprietario, prima di iniziare l'attività e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione della gestione, dovrà presentare SCIA di subingresso. La mancanza dei requisiti morali e/o professionali o la trasmissione della SCIA di subingresso oltre il 60 giorno, fa decadere il diritto al rilascio dell'autorizzazione/concessione.

10. Nel caso di trasferimento della titolarità dell'azienda o trasferimento di gestione della stessa nonché in caso di trasferimento della gestione di ramo d'azienda (affitto/comodato) la ditta cedente al momento della cessione deve essere iscritta in Camera di Commercio e nel caso di trasferimento di gestione di ramo d'azienda dovrà rimanere iscritta come "gestore di ramo d'azienda" e per tale attività avere apposta partita iva e iscrizione INPS.

Art. 10

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo, esercitata su posteggio, l'autorizzazione/concessione per l'esercizio dell'attività nell'area di posteggio è valida fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, è sostituita dal rilascio dell'autorizzazione/concessione intestata al titolare originario, che ha diritto di ottenerla e di iniziare l'attività previa presentazione di SCIA, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

Qualora il titolare non dichiari la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto. La decadenza opera di diritto.

2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è dichiarata dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone.

Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo entro 60 giorni e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

3. Nel caso sia avvenuto il trasferimento della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda durante la gestione (per affitto o comodato) di un soggetto terzo, l'intestazione potrà avvenire solamente a favore del nuovo proprietario come previsto dal precedente art. 9 comma 9.

Art. 11

Indirizzi generali in materia di orari

1. L'attività di vendita nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere deve svolgersi negli orari indicati nel Piano per il Commercio su area pubblica con riferimento al singolo mercato, posteggio isolato o fiera.

2. L'attività di vendita in area pubblica in forma itinerante deve svolgersi tra le 7.00 e le ore 22 .

3. In caso di autorizzazioni temporanee di cui all'art. 34 del presente regolamento, l'orario di esercizio, che deve essere indicato nella relativa concessione, deve corrispondere a quello della manifestazione a cui si fa riferimento.

4. Nel calendario previsto dall'art. 8 della legge regionale, sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati ricadenti in giornata festiva, o la loro anticipazione o posticipazione di giornata

Art. 12

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dalla DGRV 3710/07 e dalle loro eventuali modificazioni.

2. In particolare si rammenta che:

a) Il Comune è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato o fiera la funzionalità delle aree stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, allacciamenti idrici ed elettrici, contenitori di rifiuti solidi urbani, servizi igienici) e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

b) Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Sanità e dell'osservanza delle norme igienicosanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungono il numero previsto per la costituzione di un mercato.

c) Nel rispetto di quanto previsto dalla DGRV 3710/07, per gli operatori del settore alimentare l'esercizio dell'attività è subordinata all'ottenimento della "registrazione sanitaria" da parte dei competenti servizi dell'ULSS.

3. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'art. 6, lettere a) b) c) d) e), dell'ordinanza del Ministero della Sanità.

4. La lavorazione dei prodotti ortofrutticoli deve essere effettuata in un laboratorio in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalla normativa di settore e riconosciute dall' U.L.S.S.

Le operazioni relative alla lavorazione specifica di carciofi e verdure deve attenersi alla seguenti disposizioni:

Taglio/porzionatura: si intende quella operazione necessaria per dividere il prodotto in parti, per creare porzioni dello stesso quando le dimensioni lo rendono necessario.

Esempio: taglio dell'anguria o della zucca per venderne una sola parte anziché l'intero frutto. Può essere liberamente svolta, con l'applicazione delle normali procedure igieniche.

Toelettatura: operazione per pulire il prodotto da foglie esterne o parti inutilizzabili. Si tratta di un'operazione di "pulizia e riordino del prodotto" che non prevede la lavorazione. Nella toelettatura si può usare anche il coltello, ma non per incidere in modo significativo il prodotto. Dopo la toelettatura infatti il prodotto non è utilizzabile direttamente e immediatamente per essere cucinato o consumato ma deve essere sottoposto ad ulteriori operazioni da parte dell'acquirente. Può essere liberamente svolta, con l'applicazione delle normali procedure igieniche.

Lavorazione: operazione attraverso la quale il prodotto viene modificato in modo da renderlo pronto per essere cucinato o consumato. Questa operazione deve essere effettuata presso un laboratorio autorizzato, anche mobile.. In questa definizione rientrano le operazioni necessarie per trasformare un carciofo in fondo di carciofo, la zucca in pezzi piccoli sbucciati pronti per la cottura, l'operazione per sgranare ortaggi e legumi (piselli fagioli ecc.), la trasformazione di ortaggi misti in preparato crudo per minestrone. Si ricorda che l'art. 12 definisce la modalità di conservazione sul banco dei prodotti trasformati a seguito di lavorazione: "L'esposizione per la vendita deve essere effettuata in vasca d'acciaio con copertura trasparente da mantenere chiusa ed il prelievo deve avvenire con apposita pinza d'acciaio. Frutta e verdura di quarta gamma (macedonie, minestrone, ecc.) deve essere preincartata in laboratorio ed essere mantenuta idoneamente refrigerata.". Il materiale per preincartare deve essere traspirante (sacchetti per alimenti con microfori).

Il trasporto dei carciofi lavorati deve avvenire in recipienti di acciaio coperti; il prodotto deve essere immerso in acqua idoneamente refrigerata, a cui può essere addizionato un prodotto antiossidante ammesso e con la diluizione consentita.

L'esposizione per la vendita deve essere effettuata in vasca d'acciaio con copertura trasparente da mantenere chiusa ed il prelievo deve avvenire con apposita pinza d'acciaio.

Frutta e verdura di quarta gamma (macedonie, minestrone, ecc.) deve essere preincartata etichettata secondo normativa vigente ed essere mantenuta idoneamente refrigerata.

CAPO III MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 13 Piano dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche di cui all'art.2 della legge regionale, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo

piano.

2. Nella deliberazione di cui al comma 1, sono approvate apposite schede distinte per singoli mercati o posteggi isolati indicanti:

- a) L'ubicazione e la denominazione;
- b) il periodo/giorno di svolgimento e l'orario;
- c) il numero complessivo dei posteggi e la loro superficie;
- d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, con relative ubicazioni e superfici;
- e) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
- f) l'orario previsto per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari (orario di spunta);
- g) eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale;

3. La planimetria relativa alla scheda di ciascun mercato o posteggio isolato, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche viene approvata con provvedimento del Dirigente del Settore Suap ed Attività Economiche ed è consultabile on line sul sito istituzionale del Comune di Padova.

4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare in via straordinaria e temporanea orari e durata dei singoli mercati con specifico provvedimento del Capo Settore SUAP ed Attività Economiche per consentire la realizzazione in area pubblica di eventi considerati prioritari. Tali provvedimenti che incidono sulle norme del singolo mercato e pertanto coinvolgono tutti gli operatori sono portati a conoscenza tramite le forme di pubblicità previste per gli atti amministrativi comunicazione scritta alle associazioni di categoria e al referente/ai referenti degli operatori del mercato designato/i degli stessi per tale specifica attività.

5. L'amministrazione comunale favorisce e riconosce forme associate di autogestione del mercato da parte di associazioni di categoria e di operatori, con l'obiettivo di ottimizzare la gestione organizzativa dello stesso, di favorire forme di promozione e di marketing che consentano di qualificare l'offerta commerciale.

Art. 14

Trasferimenti dei mercati

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.

2. Il trasferimento del mercato o di singoli posteggi è deliberato dal Consiglio Comunale.

3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:

a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento; per anzianità di presenza s'intende l'anzianità di partecipazione al mercato dell'operatore e degli eventuali precedenti soggetti titolari dell'autorizzazione/concessione dalla data di istituzione del mercato, indicata nel presente piano commerciale.

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;

4. Nel caso di temporanea indisponibilità di tutta o parte dell'area di mercato per sopravvenute

situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Dirigente del settore Suap e Attività Economiche, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato stesso in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

5. Il trasferimento temporaneo di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Dirigente del Settore Suap e Attività Economiche, sentiti gli interessati.

Art. 15

Soppressione del mercato o di singoli posteggi

1. Il Consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze delle associazioni degli operatori maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni dei consumatori, la soppressione di singoli posteggi, per ragioni di razionalizzazione dell'area mercatale, o di mercati esistenti.

Art. 16

Ampliamento dei posteggi

1. La modifica dei posteggi nell'ambito dei mercati può avvenire solamente in occasione di una ristrutturazione, anche parziale, del mercato che sia attuata con apposito provvedimento del Consiglio Comunale o in occasione della revisione del piano commerciale.

2. La modifica dei posteggi isolati può avvenire in qualsiasi momento purché la richiesta sia debitamente motivata da esigenze di miglior servizio al consumatore. La richiesta è valutata dal Dirigente del Settore Suap e Attività Economiche, sentito il Comando di Polizia Locale, i Settori Patrimonio e Infrastrutture.

3. La modifica della struttura mercatale dovuta all'ampliamento di un posteggio e alla corrispondente riduzione di un altro posteggio è possibile alle seguenti condizioni:

- a) I posteggi devono essere contigui
- b) I posteggi devono essere in concessione alla medesima ditta
- c) La categoria merceologica della merce deve essere la medesima
- d) L'area complessivamente occupata dai posteggi modificati deve essere la stessa occupata precedentemente, senza alcuna modifica.
- e) I posteggi devono comunque rispettare la misura minima stabilita per ciascun mercato.

Art. 17

Migliorie

1. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi compresi in un mercato, il Dirigente del Settore Suap e Attività Economiche, provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato;

2. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di subingressi, anche da parte dei precedenti titolari dell'autorizzazione;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA

più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società la propria azienda o ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;

3. La graduatoria così formata sarà scorsa fino ad esaurimento, per la scelta dei posti via via resisi liberi.

Art. 18

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche e dotati di idonea attrezzatura/struttura sul posto.

2. L'operatore precario, quando partecipa alla spunta, deve fornire all'organo di vigilanza i dati identificativi della ditta, il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività nonché qualsiasi supporto informatico eventualmente reso obbligatorio da apposito provvedimento del Dirigente del Settore Suap ed Attività Economiche. La stessa persona non può effettuare la spunta contemporaneamente per proprio conto e per conto di altra ditta. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a dimostrare al personale incaricato la data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte). Il precario deve fornire i dati sulla regolarità contributiva al Settore Suap ed Attività Economiche.

3. Le graduatorie sono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;

4. La graduatoria viene aggiornata quadrimestralmente. La mancata presenza per due anni consecutivi da un mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.

5. La spunta è effettuata da personale incaricato, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che, entro tale orario, siano presenti presso il mercato con le strutture idonee alla vendita;

6. L'operatore, già titolare di posteggio nel mercato, non può risultare contemporaneamente assente e partecipare alla spunta per l'assegnazione di un posteggio diverso anche se con altro titolo.

7. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

8. L'operatore commerciale può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due posteggi o tre se si tratta di mercato con più di cento posteggi purché sia titolare di due diverse autorizzazioni e sia fisicamente presente con le strutture idonee per svolgere l'attività.

9. L'operatore precario che dopo l'assegnazione non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata per quel giorno ed il posteggio viene assegnato a chi segue in graduatoria

Art. 19

Presenze degli operatori commerciali nei posteggi

1. Gli operatori assegnatari di posteggio o le persone titolate a norma di legge, devono essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, altrimenti sono considerati assenti.
2. Gli operatori precari non possono accedere alla piazza prima della conclusione dell'attività di spunta.
3. Gli operatori assegnatari di posteggio a seguito di spunta devono occupare il posteggio ottenuto entro 30 minuti dalla comunicazione di concessione;
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori, o dei loro collaboratori o dei dipendenti o associati in partecipazione, nonché degli assegnatari a seguito di spunta presso il posteggio per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvi motivi di forza maggiore, sono considerati assenti a tutti gli effetti
5. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, gli abbandoni superino il 40% dei posteggi quel giorno coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
Le calamità naturali sono verificate e segnalate come segue:
 - Se il maltempo si manifesta all'inizio dell'orario di vendita la polizia municipale procede alla spunta, cioè alla verifica della presenza dei titolari anche se i banchi sono presenti e non operativi sul posteggio (automezzo chiuso).
 - Nel caso in cui, sempre a causa delle avversità sopra accennate, queste dovessero verificarsi successivamente all'apertura del mercato, gli operatori presenti che lasciano il mercato prima dell'orario finale sono considerati assenti giustificati sempre che gli abbandoni superino il 40% dei posteggi quel giorno occupati e pervenga tramite fax, da un rappresentante degli operatori, la dichiarazione del maltempo.
6. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e sia effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 8, comma 3 della legge regionale veneta n°10/2001, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.

Art. 20 Graduatorie di mercato

1. Per ogni mercato è stilata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e dei precedenti titolari della medesima autorizzazione dalla data di istituzione del mercato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda, a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;
2. La graduatoria è pubblica e consultabile presso l'ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico e nel sito del comune di Padova. Qualora nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione nel sito SUAP del Comune non pervenisse alcuna osservazione la stessa si considera definitiva.

Art. 21
Regolazione della circolazione veicolare

1. Ogni area su cui è in corso lo svolgimento di mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del codice della strada, al traffico veicolare.
2. Le modalità di accesso e di carico e scarico per gli operatori sono stabilite nella specifica scheda di mercato o con apposito provvedimento.

Art. 22
Mercati straordinari

1. L'effettuazione di mercati straordinari, in giorni diversi da quelli previsti per lo svolgimento dei mercati giornalieri o settimanali, è fissata nel calendario annuale da predisporre entro il 30 settembre di ogni anno.
2. A detti mercati, da considerarsi come prosecuzione di quelli settimanali, possono partecipare esclusivamente i titolari dei mercati settimanali.
3. I mercati straordinari possono aver luogo se ad essi partecipa almeno il 25% dei titolari di posteggio. A tal fine ogni anno, entro la data indicata nel calendario mercati straordinari annuale, i titolari di posteggio che vi intendono partecipare ne danno comunicazione al Settore Suap e Attività Economiche;
4. Il Settore Suap e Attività Economiche, dopo aver accertato il superamento della percentuale indicata al comma 3), delimita all'interno del mercato un'area comprendente un numero di posteggi pari a quello delle adesioni pervenute; i posteggi in tal modo individuati sono assegnati con le seguenti modalità:
 - a) agli operatori commerciali titolari di posteggio ricadente nell'area individuata, il posteggio è riconfermato anche nel mercato straordinario;
 - b) ai restanti operatori è data facoltà di scegliere uno dei posteggi liberi: la priorità di scelta è data dalla posizione del singolo operatore nella graduatoria di anzianità di partecipazione al mercato ordinario;
5. La mancata partecipazione ai mercati straordinari, non giustificata da malattia o comprovate situazioni di forza maggiore, da parte di coloro che hanno dato la loro adesione è considerata assenza; tale assenza ingiustificata comporta l'esclusione dell'operatore dai mercati previsti per l'anno solare successivo.
6. Ulteriori prescrizioni potranno essere definite con successiva determina dirigenziale.

Art. 23
Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/93, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione al Comune ove a sede l'azienda di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio valgono le regole contenute nel successivo articolo.
2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile il luogo d'origine di ogni prodotto e l'impresa produttrice e tenere nettamente separati dagli altri gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda; la superficie espositiva per tali prodotti non deve essere

superiore ad un terzo della superficie espositiva. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo deve essere rispettato quanto previsto dall'art.4 del decreto legislativo 228/2001 e successive modifiche.

3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta, per quanto compatibili, agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche indicati agli art. 7 e 8.

Art. 24

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Al fine di incentivare il consumo di prodotti stagionali del territorio e il diretto rapporto consumatore/produttore, nel Piano per il Commercio su area pubblica sono previsti appositi posteggi, sia isolati che nei mercati, riservati ai produttori agricoli, come definiti dal precedente art. 23.

2. L'assegnazione dei posteggi liberi avviene a seguito di provvedimento del Dirigente del Settore Suap ed Attività Economiche, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e da comunicare alle Associazioni dell'agricoltura, in cui vengono indicate le specifiche modalità previste per la formazione della graduatoria, da definire sulla base dei criteri di seguito specificati:

- a) Ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito della Provincia di Padova;
- b) vendita esclusiva di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di trasformazione o manipolazione;
- c) Vendita esclusiva di prodotti della propria azienda e di aziende ubicate nella Regione Veneto;
- d) Il maggior numero di presenze maturate come precario nel posteggio per il quale si concorre all'assegnazione; in caso di parità di punteggio saranno valutate:
 - La maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
 - L'ordine cronologico di ricezione della domanda.

3. I posteggi riservati ai produttori agricoli possono essere assegnati per periodi determinati inferiori all'anno, in modo tale da rispettare il criterio di prevalenza della produzione propria.

4. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:

- a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le Società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) il codice fiscale/partita IVA,
- c) la sede dell'azienda agricola;
- d) il numero d'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo Imprese riservata ai produttori agricoli;
- e) la dichiarazione ai sensi dell'art.4 della L. 228/2001 effettuata al comune sede dell'azienda;
- f) la dichiarazione di effettuare la vendita prevalente dei prodotti provenienti dalla propria azienda, ai sensi della normativa vigente;
- g) la indicazione del posteggio richiesto;
- h) l'eventuale periodo inferiore all'anno per cui viene richiesto il posteggio, connesso alla produzione della propria azienda;
- i) l'indicazione dei prodotti agricoli che intende porre in vendita, specificando percentualmente:
 - quelli prodotti nella propria azienda con i relativi periodi di produzione;
 - i prodotti non provenienti dalla propria azienda, ma da aziende ricadenti nell'ambito della Regione Veneto delle quali dovrà essere indicata sede e ragione sociale;

- j) numero presenze effettuate in tale posteggio come operatore precario;
5. Le domande devono essere inviate al Settore Suap ed Attività Economiche entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
6. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
7. Sulla base delle domande pervenute, si procede alla formulazione della graduatoria
8. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze nel mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri commercianti su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche. Il medesimo soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio nello stesso mercato.
9. La concessione di posteggio ha validità decennale. In relazione all'eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno. In tal caso lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni per periodi diversi dell'anno.
10. In caso di morte di un concessionario di posteggio o di cessione intera dell'azienda agricola, il subentrante ha diritto ad ottenere una concessione per lo stesso posteggio per il periodo residuo dei dieci anni della concessione originaria.
11. La concessione/autorizzazione sarà revocata qualora risulti da due accertamenti che non vengono rispettati gli elementi che hanno consentito il conseguimento del punteggio per l'assegnazione oppure la prevalenza di vendita di prodotti di produzione propria come previsto dal comma 2 dell'art. 23.

CAPO IV FIERE

Art. 25 Piano delle fiere

1. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono individuate dal consiglio comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 2 della legge regionale.
2. Le aree da destinare a sede della fiera sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singola fiera indicanti:
- a) ubicazione e denominazione;
 - b) periodo di svolgimento;
 - c) numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - d) eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - e) eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli

operatori non titolari di posteggio e relativi orari;

f) eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;

3. Alla scheda di ciascuna fiera è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.

4. Copia della scheda, della planimetria e del presente regolamento è consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio che ne faccia richiesta.

5. La gestione delle fiere può essere affidata alle Associazioni di categorie dei commercianti su aree pubbliche che ne facciano richiesta, previa apposita convenzione.

Art. 26

Trasferimento della fiera

1. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi devono essere ricercate soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.

2. Il trasferimento della fiera è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Dirigente del Settore commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.

3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi avviene in base all'ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria della fiera.

4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede della fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Dirigente del Settore commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutta o parte della fiera in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art.27

Autorizzazione/concessione per la Fiera

1. La partecipazione alle fiere istituite nel territorio comunale è consentita esclusivamente ai soggetti in possesso di idoneo titolo abilitativo.

2. L'autorizzazione/concessione per la fiera costituisce ramo d'azienda valevole in ciascun anno solare esclusivamente per i giorni di durata dell'evento, esclusivamente nel posteggio assegnato.

3. Ciascun operatore, nell'ambito della stessa fiera, può essere titolare di due posteggi.

4. Prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione/concessione decennale per i posteggi liberi è concessa ai titolari dei posteggi della fiera la miglioria, ovvero la possibilità di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi secondo le modalità di cui al precedente art.17.

5. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza giustificata per malattia o gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 28

Domanda di partecipazione alle fiere a titolo precario

1. Gli operatori interessati a partecipare alle fiere a titolo precario, in quanto non titolari dell'autorizzazione/concessione decennale devono fare apposita istanza in bollo, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera, indicando i dati identificativi dell'Azienda e la specifica autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica con la quale intendono partecipare (di tipo A o B).
2. Il Comune sulla base delle domande pervenute nei termini redige una graduatoria per tipologia merceologica per l'assegnazione dei posteggi liberi per l'edizione della fiera per la quale è stata presentata domanda.
3. La graduatoria è redatta secondo i seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
 - a) maggior numero di presenze effettive alla fiera effettuate con la medesima autorizzazione;
 - b) maggior anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone si deve tenere conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che ha conferito l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;
4. La graduatoria o le graduatorie, redatte distintamente per tipologia merceologica, viene/vengono affisse all'albo pretorio del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera.

Art. 29 Subingresso

1. In caso di subingresso, l'operatore che ha acquisito il ramo d'azienda relativo ad un posteggio inserito in una Fiera, deve presentare Scia di subingresso.
Al subentrante è rilasciata l'autorizzazione avente la medesima scadenza di quella del cedente.

Art. 30 Presenze dei concessionari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio, o suo dipendente o collaboratore o associati in partecipazione, è tenuto ad essere presente presso il posteggio stesso entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera; altrimenti è considerato assente ed il posteggio è assegnato agli operatori non concessionari, purché inseriti nella graduatoria della fiera.
2. E' obbligatoria la permanenza dell'operatore presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora per una fiera sia stabilito l'obbligo di installare le strutture di vendita prima del suo inizio e di non rimuoverle fino alla fine, il mancato e non motivato rispetto di tale norma viene considerato assenza ingiustificata alla fiera stessa
4. Durante lo svolgimento della fiera non sono ammesse miglorie.

Art. 31 Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. Se sul posteggio temporaneamente non occupato sono installate delle strutture di vendita, il posteggio non può essere assegnato ad operatori precari.
2. Gli operatori che hanno acquisito un posteggio alla fiera come precari, per una durata pari o

superiore ai due terzi della durata della manifestazione, sono inseriti in una graduatoria di anzianità valida per l'assegnazione di posteggi che eventualmente si rendessero liberi nelle successive edizioni della fiera stessa.

CAPO V MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE E SAGRE

Art. 32 Manifestazioni straordinarie

1. In occasione di manifestazioni (culturali, sportive, musicali ecc.) su suolo pubblico, organizzate da terzi, previa concessione dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale il titolo idoneo per esercitare la vendita temporanea è costituito dall'invio di SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività da parte dell'organizzatore con indicazione degli operatori economici, dei dati fiscali degli stessi e della regolarità contributiva (DURC).

Art. 33 Autorizzazione/Concessioni temporanee in occasioni di sagre e luna park

1. In occasione di sagre su area pubblica, il Dirigente del Settore Suap e Attività Economiche stabilisce il numero delle autorizzazioni/concessioni temporanee che possono essere rilasciate per le manifestazioni stesse, stabilendo le tipologie merceologiche autorizzabili.
2. In caso di presentazione di un numero di domande superiore al numero dei posteggi disponibili per l'assegnazione, viene formata una graduatoria con i criteri stabiliti per le fiere.
3. Le domande per l'assegnazione dei posteggi devono pervenire al Settore Suap e Attività Economiche almeno 60 giorni prima della sagra, ad eccezione del luna park del Santo per il quale la domanda deve essere presentata entro il 10 gennaio.
4. I richiedenti devono essere in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

CAPO VI SANZIONI

Art. 34 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di accertate violazioni di particolare gravità, o di recidiva, nell'arco di 12 mesi, il Dirigente del Settore Suap ed Attività Economiche dispone, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del Decreto Legislativo 114/98, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per i titolari di autorizzazione di tipo A e di tipo B periodo di tempo da 2 a 20 giorni (di mercato), ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.
2. Si considerano di particolare gravità:

- a) Il commercio di prodotti contraffatti adulterati ecc.
 - b) Il commercio di prodotti non conformi alla normativa poste a tutela del consumatore
 - c) Mancato pagamento dei servizi inerenti al mercato e delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale e altri oneri e contributi dovuti all'Amministrazione Comunale.
 - d) il reiterato mancato rispetto dell'orario di inizio e fine vendita, nonché dell'orario di sgombero dell'area da strutture di vendita e veicoli.
 - e) gravi violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato, delle disposizioni riferite alla vendita della merce usata e/o al mancato ordine e decoro;
 - f) il doloso danneggiamento della sede stradale, manto erboso ove esistente degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo e dei manufatti di servizio;
 - g) violazioni del testo unico immigrazione
 - h) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;
 - i) la violazione di norme sul diritto del lavoro accertate dall'Amministrazione competente.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi a decorrere dalla prima, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nel caso di esito negativo della regolarità contributiva (DURC), la legge Regionale n. 8/2013 prevede la sospensione dell'autorizzazione, fino al giorno della regolarizzazione, per un periodo massimo di 120 giorni. La ripresa dell'attività può avvenire solo previa comunicazione di revoca del provvedimento di sospensione da parte del Settore competente .

Art. 35

Revoca e Decadenza dell'autorizzazione/concessione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità con richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di scadenza del termine. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione all'INPS;
- b) per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi e cioè:
 - n° 17 assenze per i mercati che si svolgono 1 giorno alla settimana;
 - n° 34 " " " 2 giorni " "
 - n° 52 " " " 3 giorni " "
 - n° 69 " " " 4 giorni " "
 - n° 87 " " " 5 giorni " "
 - n° 104 " " " 6 giorni " "
 - n° 121 " " " 7 giorni " "
 - n° 4 " " " 1 volta al mese.

Le assenze sono giustificate e quindi non vengono conteggiate ai fini della decadenza se effettuate per malattia o gravidanza, purché la giustificazione dell'assenza pervenga al Comune entro 30 gg dal verificarsi dell'assenza stessa.

Sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare di posteggio

successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivi al parto. Le giustificazioni delle assenze si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società, la giustificazione dell'assenza deve riguardare contemporaneamente tutti soci, salvo che la società abbia preventivamente designato un socio che normalmente partecipa al mercato, in tal caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

Le assenze maturate a seguito di notifica di un provvedimento di sospensione dell'attività per morosità comunali (es.TIA, Cosap) o emesso ai sensi dell'art.19, 3° comma della L. 241/1990 vengono conteggiate ai fini della decadenza.

c) Il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui al D. Lgs. 59/2010;

d) il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante sospende la stessa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione a terzi (affitto o comodato), il proprietario originario decade dal diritto di reintestazione.

3. Il dirigente del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

4. E' disposta la revoca per mancata regolarizzazione della posizione contributiva (DURC) al titolare di autorizzazione/concessione già sospesa, ai sensi dell'art.34 comma 4 del presente Regolamento.

Art. 36 Sanzioni

1. La violazione delle norme previste all'art. 8 comma 1 è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 114/1998.

2. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dall'articolo 6, commi 1 e 20 e dall'art. 8 commi 5, 6 e 7 è punito, come previsto all'art. 29, comma 2 del decreto legislativo 114/1998, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 ad Euro 3.096.

3. L'inosservanza delle disposizioni contenute in questo regolamento, non disciplinate dal decreto legislativo 114/98, da altre specifiche norme e dai commi 1 e 2 del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa di euro 250, come pagamento in misura ridotta, ai sensi della legge 689/1981 come modificata dall'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125. Viene sanzionata ai sensi del presente comma anche l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio fermo restando quanto previsto nel Regolamento del Canone Unico Patrimoniale.

4. L'inosservanza al provvedimento di sospensione emesso ai sensi dell'art. 34 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 quale pagamento in misura ridotta e potrà conseguentemente essere disposta la revoca dell'autorizzazione/concessione.

5. Le violazioni al presente Regolamento e al Piano del commercio su area pubblica non sono sanabili.

CAPO VII
CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 37

Oneri e imposte per l'occupazione del posteggio

1. Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto il relativo canone secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le altre imposte, tasse e oneri comunali previste.
2. Il pagamento degli oneri di cui al precedente comma sono dovuti fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario
3. Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nei confronti del pagamento dei suddetti oneri viene assegnato un termine di un mese per regolarizzare la propria situazione debitoria anche eventualmente con forme di rateizzazione in base ai principi fissati dall'art. 49 del vigente Regolamento del Canone Unico Patrimoniale.
Qualora gli interessati non regolarizzino la morosità entro il predetto termine si procede, previa diffida, alla sospensione dell'autorizzazione/concessione allo svolgimento dell'attività nel posteggio concesso, fino alla regolarizzazione della morosità; tale sospensione ha quale conseguenza l'effettuazione di assenze non giustificate di cui al succitato art.35.

Art. 38

Servizi a supporto del mercato

1. Qualora sia stata predisposta dal Comune a servizio del mercato la rete di distribuzione dell'energia elettrica, o altri servizi specifici in relazione alle caratteristiche dei singoli mercati tutti gli operatori devono obbligatoriamente sostenere le spese relative a detti servizi e alla loro manutenzione
2. In caso di cessione dell'azienda o ramo d'azienda per affitto o comodato, l'obbligo del pagamento dei costi su citati rimane in capo al titolare della concessione e non all'affittuario o comodatario.
3. Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nel pagamento di una quota relativa ai costi di forniture dei servizi succitati, viene disposta la sospensione dell'attività prevista all'art. 34 del presente Regolamento fino alla regolarizzare della propria situazione debitoria.
4. Le spese di cui ai succitati commi devono essere suddivise anche tra gli operatori precari che abbiano partecipato al mercato con continuità (almeno metà delle presenze nell'anno);

Art. 39

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art.7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche

comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, il Comune si attiverà per proporre all'interessato un altro posteggio nel territorio comunale. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Dirigente del Settore Suap ed Attività Economiche che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

Divieti e limiti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale

1. Nelle zone sottoposte a vincolo di cui al D. Lgs. 490/99, l'attività può essere limitata a tipologie merceologiche particolari, sentita l'autorità competente in relazione allo specifico vincolo. Dette tipologie sono contenute nelle singole schede relative ai mercati, ai posteggi isolati e alle fiere, allegate al piano di cui all'art. 15.

2. Nel caso di cui al comma 1 nella previsione di specifiche tipologie merceologiche diverse da quelle esistenti, il Comune può proporre l'assegnazione di un posteggio sostitutivo agli operatori già titolari di posteggio non intenzionati a porre in vendita gli articoli delle tipologie merceologiche stabilite. Qualora l'operatore rifiuti la proposta di posteggio sostitutivo si provvede a negare il rinnovo della concessione alla scadenza.

Art. 41

Disposizioni transitorie

1. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 42

Abrogazione norme

1. Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento sono abrogate.

Art. 43

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, da eseguirsi ad intervenuta esecutività della delibera consiliare che lo approva.